



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE XIII – Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Visto in particolare l'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 475/92 secondo cui, qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) del 5 aprile 2016, notificata con il numero C(2016)1899, con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della direttiva 89/686/CEE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità finlandesi che hanno vietato l'immissione sul mercato delle tute da galleggiamento "Rapala Pro Wear" fabbricate da Sundridge Holding Ltd, Vicarage Lane, Hoo, Rochester, Kent ME3 9L W (Regno Unito), limitatamente al lotto di produzione I/11 prodotto nel primo trimestre 2011, in quanto, a seguito di prove eseguite da un organismo notificato, *"la giacca, come parte della tuta, è risultata assorbire molta acqua, impedendo all'utilizzatore di uscire dall'acqua"*;

Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che la Commissione ha invitato sia il fabbricante che il distributore in Finlandia a comunicare le loro osservazioni;

Tenuto conto che, nelle uniche osservazioni formulate dal produttore, lo stesso ha allegato una relazione, relativa a prodotti provenienti dallo stesso lotto, di un laboratorio di prova di un organismo notificato, da cui è emerso il risultato che anche se *"tutti i soggetti hanno completato con successo tutte le prove"*, tuttavia *"i soggetti hanno dichiarato che nella fase iniziale di uscita dall'acqua la tuta risultava pesante a causa dell'acqua in eccesso contenuta all'interno della giacca e dei pantaloni della tuta"* e che *"le tasche della giacca trattenevano una piccola quantità di acqua"*;

Tenuto conto che le prove fornite dalle Autorità finlandesi e dal fabbricante non hanno dato gli stessi risultati, ma che alla richiesta della Commissione di prelievo di alcuni campioni dello stesso lotto di produzione per poterli fare testare da un valutatore indipendente terzo, il produttore ha dichiarato di non poter fornire tute dello stesso lotto, in quanto non più disponibili perché prodotte alcuni anni fa;

Considerato che il prodotto è stato venduto come tuta da galleggiamento in due pezzi: giacca e pantaloni, mentre solo la giacca ha ricevuto la marcatura CE in conformità alla direttiva 89/686/CEE;



Considerato che l'azione di ritiro dal mercato intrapresa volontariamente dal produttore, con successiva apposizione di avviso di sicurezza sui prodotti, poi venduti separatamente, nel caso la giacca e i pantaloni vengano indossati insieme, dimostra che le tute da galleggiamento in questione non soddisfano i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 3 ed all'allegato II della direttiva 89/686/CEE:

1.4 – Nota informativa del fabbricante;

3.4.1 – Prevenzione di annegamenti – Sostegni alla galleggiabilità;

Considerato che la valutazione che la Commissione ha espresso sul provvedimento di divieto finlandese è motivata anche dall'analisi degli elementi di prova delle autorità finlandesi, da cui emergono difficoltà di uscita dall'acqua quando si indossano le due parti della tuta, poiché l'acqua da essa trattenuta limita la libertà di movimento dell'utilizzatore secondo i principi di sicurezza contenuti nell'allegato II della direttiva sopra indicata, di cui il fabbricante deve tenere conto;

Considerato che tali non conformità comportano, un rischio di difficoltà di galleggiamento per gli utilizzatori, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

Considerato che l'articolo 3 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell'atto;

DECRETA:

Art. 1

1. E' vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro, ove già immesse sul mercato, delle tute da galleggiamento "Rapala Pro Wear" con riferimento esclusivo al lotto di produzione I/11, prodotto nel primo trimestre 2011, da Sundridge Holding Ltd Vicarage Lane, Hoo, Rochester, Kent ME3 9LW (Regno Unito).
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi alla conformazione o all'eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo n. 475/1992, ed in particolare l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 5 del medesimo decreto legislativo.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 06.06.2016

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio